



# **COMUNE DI SALE MARASINO**

**(Provincia di Brescia)**

---

**REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA DISCIPLINA  
DELL'ARTE DI STRADA NEL TERRITORIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 18.05.2016

# REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA NEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Condizioni di esercizio dell'attività

Art. 5 Nulla osta

Art. 6 Aree consentite e modalità di utilizzo

Art. 7 Orario dell'attività

Art. 8 Durata delle esibizioni

Art. 9 Posti fissi per le attività artistiche di pittore ritrattista

Art. 10 Occupazione suolo pubblico

Art. 11 Divieti

Art. 12 Oneri e responsabilità

Art. 13 Sanzioni

## **Art. 1**

### **Finalità e oggetto del regolamento**

Il Comune di Sale Marasino riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come un'antica, nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, e un fenomeno di sicuro rilievo culturale, che contribuisce efficacemente all'animazione di vie e piazze pubbliche, alla valorizzazione e promozione turistica del territorio, all'affermazione del talento e della creatività, al contatto umano fra le persone e all'integrazione sociale, offrendo al pubblico di ogni età un divertimento sano, gradito e di qualità. Per tale motivo, allineandosi con le più importanti Città europee, intende assicurare, negli ambiti di competenza ed anche attraverso il presente regolamento, la massima libertà di espressione agli artisti da strada, avuto anche riguardo al principio sancito dall'art. 33 della Costituzione. Il presente regolamento non ha fini coercitivi, ma, nel rispetto del principio generale di cui al precedente comma 2, si limita a stabilire le condizioni e le modalità, da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più liberamente possibile, risulti compatibile con gli altri interessi, che si rende necessario tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dallo stesso Comune o da terzi, e con quelle delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate. All'artista di strada non viene comunque richiesto alcun particolare requisito personale, né la dimostrazione di specifiche capacità tecniche o professionali, né il possesso di titoli abilitanti, di qualsiasi tipo.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche. Nell'arte di strada si possono individuare radici provenienti dalla storia locale dei secoli passati ed è una manifestazione artistica che può essere considerata un'importante risorsa per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.

## **Art. 3**

### **Ambito di applicazione**

Rientrano a far parte della categoria degli artisti di strada i seguenti artisti: giocolieri, acrobati, mimi, suonatori, attori, burattinai, madonnari, poeti, clown, prestigiatori.

## **Art. 4**

### **Condizioni di esercizio dell'attività**

L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree di cui all'articolo seguente, assicurando:

- 1) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della Legge n° 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", nonché di quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Sale Marasino;
  - 2) la normale circolazione stradale e pedonale;
  - 3) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
  - 4) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture degli arredi presenti;
- e si svolge:
- senza alcuna forma di pubblicità;
  - senza alcuna attività di vendita;
  - senza richiesta di pagamento di un biglietto;
- come meglio specificato agli articoli che seguono.

Per l'esercizio dello spettacolo di strada la segnalazione certificata di inizio attività verrà presentata ai sensi dell'art. 69 del D.N. 773/1931, TULPS.

La SCIA dovrà essere presentata al Comune prima dell'esibizione; nella stessa dovranno essere dichiarate tutti gli elementi idonei a comprendere la tipologia, dimensione e svolgimento dello spettacolo. Contestualmente alla SCIA verrà presentata anche domanda di occupazione del suolo pubblico.

Per attività particolari o che utilizzano strutture particolare può essere richiesto un nulla osta secondo quanto previsto dall'articolo seguente.

#### **Art. 5** **Nulla Osta**

E' richiesto il preventivo nulla osta del Comune, per le sole tipologie di attività con le precisazioni in essa indicate:

- 1. Trampoliere** i cui trampoli siano ad un'altezza pari o superiore a 1,10 mt.;
- 2. Giocoliere** solo se utilizza attrezzature infuocate;
- 3. Burattinaio** che faccia uso di una struttura fissa di dimensioni superiori a 3 x 3 mt
- 4. Esecutore di murali (graffittaro)**
- 5. Ogni altro artista** che per le sue esibizioni utilizzi fuoco o materiali infiammabili

La richiesta del nulla osta, da presentare in carta semplice, almeno **quindici** giorni prima dell'inizio dell'occupazione, deve indicare il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività, e le eventuali strutture previste. La richiesta può essere spedita a mezzo posta, presentata personalmente, sia all'Ufficio Protocollo che all'ufficio competente al rilascio del nulla osta, o inviata anche a mezzo fax.

Il rilascio del nulla osta può essere negato al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- la richiesta non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento e non risulti possibile sanarla;
- per lo stesso giorno e per la stessa ora sia già stato concesso uno spazio ad altro artista di strada dello stesso genere o con attività incompatibile, nel raggio di 50 metri, salvo eventuali deroghe, concesse in occasione di particolari manifestazioni od eventi;
- l'area non sia materialmente disponibile, a causa dell'effettuazione di lavori stradali o della presenza di altre occupazioni di suolo pubblico già autorizzate, o di manifestazioni la cui contemporaneità risulti palesemente incompatibile;
- l'occupazione richiesta costituisca pericolo o intralcio per la circolazione, o impedisca il libero accesso alle attività commerciali e direzionali della zona.

Il nulla osta può essere revocato, prima della sua scadenza, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e di eventuali prescrizioni particolari, nonché per accertato abuso o per motivate esigenze di interesse pubblico.

#### **Art. 6** **Aree consentite e modalità di utilizzo**

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, nelle aree del territorio comunale ad esclusione:

- delle aree in prossimità del cimitero, della chiesa e della RSA Zirotti;
- del porto commerciale;
- delle aree di stazionamento degli autobus o nelle banchine di attracco dei battelli;
- nelle aree private salvo espressa autorizzazione del proprietario dell'area
- delle carreggiate e delle strade aperte al traffico veicolare.

Oltre a quanto sopra, può essere consentita la presenza di artisti di strada nell'ambito delle fiere locali (Rivive Antica Valeriana, Sale in Zucca - Festival della tradizione locale ecc.), quale attività collaterale; in tal caso, il numero degli spazi disponibili e le modalità di assegnazione sono stabiliti nel regolamento della singola manifestazione.

**Art. 7**  
**Orario dell'attività**

Di norma, l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento è consentito dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 23, in ogni periodo dell'anno.

E' fatta salva la facoltà del Comune di derogare agli orari di cui sopra, ampliando o restringendo i relativi limiti, in occasione di particolari ricorrenze o per altre comprovate esigenze.

**Art. 8**  
**Durata delle esibizioni**

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", potrà esibirsi fino ad un massimo di due ore continuative per ciascuna rappresentazione, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni; successivamente, potrà esibirsi in altro luogo.

Tra una postazione e quella successiva deve intercorrere una distanza, in linea d'aria, di duecento metri.

La permanenza del madonnaro e dell'esecutore di murales è consentita fino al completamento della sua opera, salvo esigenze particolari.

Di norma, ciascun artista non può esibirsi nella medesima area e nel raggio circostante di duecento metri, per non più di cinque volte in un mese; in ogni caso, non può occupare la medesima postazione per più giorni consecutivi, o con frequenza tale, da costituire una presenza a carattere stabile.

É possibile derogare a quanto sopra descritto al ricorrere di situazioni particolari: eventi, manifestazioni ecc.

Per le attività diverse da quelle sopra specificate, la durata dell'esibizione è indicata nel relativo nulla osta, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo.

**Art. 9**  
**Posti fissi per le attività artistiche di pittore ritrattista**

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 8, possono essere concessi, esclusivamente per i pittori-ritrattisti, che eseguono direttamente su area pubblica le proprie opere, posti fissi, da utilizzare stabilmente, per più giorni la settimana.

**Art. 10**  
**Occupazione suolo pubblico**

L'occupazione dello spazio per il mestiere di strada è soggetta al regime dell'occupazione temporanea di suolo pubblico TOSAP . Pertanto dovrà essere corrisposta la somma prevista per l'area occupata e l'occupazione non potrà protrarsi oltre il tempo necessario di cui all'art. 8.

Per gli artisti di strada non è stabilita un'area massima di ingombro ma la stessa deve comunque tener conto dei limiti fisici e di sicurezza richiesti per lo svolgimento della performance.

La domanda dovrà essere fatta almeno 15 giorni prima e indicare le aree nelle quali si svolgerà l'attività, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento.

**Art. 11**  
**Divieti**

E' vietato all'artista di strada esercitare professionalmente attività di vendita, ovvero attività rientranti nella disciplina del commercio su area pubblica, di cui al Titolo X del D. Lgs 31.3.1998 n. 114 (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera h) e alla L.R. 6/2010.

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o predeterminare un corrispettivo fisso in denaro, per la sua prestazione, in quanto il compenso deve essere lasciato esclusivamente alla libera offerta del pubblico, che ne autodetermina spontaneamente l'ammontare.

E' consentito il passaggio a cappello tra il pubblico.

In nessun caso, il compenso può essere preteso, in modo vessatorio.

E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza delle normative vigenti.

E' vietata qualsiasi esibizione cruenta o atta a procurare spavento o ribrezzo.

Sono vietate le attività dirette a speculare sull'altrui credulità esercitate da ciarlatani, indovini, cartomanti, chiromanti ecc.

Di norma, sono vietati su area pubblica, se al di fuori dei Circhi e simili complessi, numeri tipici dell'arte circense, che comportino:

a) impiego di animali esotici o pericolosi (es: incantatore di serpenti);

b) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici, ad esclusione di quelle, a fini dimostrativi, che hanno ad oggetto animali impiegati in attività di utilità sociale (protezione civile, accompagnamento non vedenti, ecc.)

c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es: il funambolo);

d) impiego di armi di qualunque tipo (es. lanciatore di coltelli).

Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma precedente possono essere consentite, qualora risultino garantite le necessarie condizioni di sicurezza, e siano rispettate tutte le dovute cautele.

## **Art. 12**

### **Oneri e responsabilità**

L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

L'artista di strada si assume la responsabilità del pagamento degli oneri dovuti alla SIAE per la riproduzione di opere musicali, di qualsiasi genere, tutelate dal diritto d'autore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone (artista, collaboratori/dipendenti e pubblico) o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti, e di cui lo stesso artista è unico responsabile.

## **Art. 13**

### **Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 75 Euro, da applicare con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

In caso di particolare gravità o di recidiva, possono essere adottati, oltre alla sanzione pecuniaria di cui sopra, anche i seguenti provvedimenti:

a) sospensione dell'occupazione di suolo pubblico;

b) esclusione da nuovi nulla osta per un periodo da due mesi a due anni;

c) revoca della concessione.

Per le concessioni di cui al precedente articolo 8, la sospensione può avere durata compresa fra 7 e 60 giorni.

Si ha recidiva quando si verifica la stessa violazione per più di due volte nell'arco di ciascun anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

In caso di occupazione abusiva, si potrà anche procedere alla rimozione degli oggetti e delle attrezzature, che saranno successivamente restituite all'interessato.

Egr. Sig.  
S I N D A C O  
Del comune di  
  
SALE MARASINO

Oggetto: Segnalazione svolgimento attività dell'arte di Strada e richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.

### S E G N A L A

lo svolgimento di esibizioni di artista di strada (specificare) \_\_\_\_\_

-----  
-----

nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (compreso)

- Senza l'utilizzo di strutture od attrezzature
- Con l'utilizzo di strutture o attrezzature occupanti uno spazio pubblico superiore a 1 mq. (2)

### C H I E D E

di poter occupare mq \_\_\_\_\_ di suolo pubblico nelle seguenti vie/località:

-----  
-----

## DICHIARA

- (solo per cittadini *extracomunitari*) di essere in possesso di permesso di soggiorno n° \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con validità fino al \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_
- Di essere informato delle sanzioni previste nel caso di violazione delle leggi/regolamenti sulla tutela del diritto di autore, inquinamento acustico, occupazione spazi ed aree pubbliche, codice della strada
- Di vendere opere di riproduzione musicale riferite esclusivamente alla propria attività artistica
- Di non prolungare l'attività per più di 4 ore nell'arco della giornata con l'obbligo di cambiare postazione ogni ora e comunque ad ogni richiesta giustificata delle forze dell'ordine

Spazio per attestazione Associazione  
(con timbro e firma)

## ALLEGA

- Copia del documento d'identità del sottoscrittore
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_
- 02 marche da bollo da €. 16,00

Sale Marasino, \_\_\_\_\_

IL/LA RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

*Gentile utente,*

*ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:*

### **Finalità del trattamento dei dati:**

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune di Iseo di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;

### **Modalità del trattamento:**

- a) È realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 196/2003;
- b) È effettuato manualmente e/o con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso del comune di Iseo;
- c) È svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune;

### **Conferimento dei dati:**

È necessario come onere per l'interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio;

### **Rifiuto di conferire i dati:**

L'eventuale rifiuto di conferire, da parte dell'interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o dai regolamenti;

### **Comunicazione dei dati:**

I dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs. n. 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari;

### **Diritti dell'interessato:**

L'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

### **Titolari e responsabili del trattamento:**

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sale Marasino. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento dello Sportello Unico delle Attività Produttive;

### **Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:**

Ai sensi degli articoli 21 comma 1 e 22 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 196/2003, i Servizi dello S.U.A.P. effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda o di comunicazione/SCIA.